



Canale  
Emiliano  
Romagnolo

# **RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI**

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del CER sotto soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

**Gara n. 7274537**

**CIG lotto unico: 7717678D59**

Data del quesito	Documento oggetto del quesito
13 dicembre 2018	Disciplinare

**Quesito:**

*Si richiedono chiarimenti in ordine al requisito di capacità tecnico professionale (art. 7.3 lettera f) disciplinare di gara), nello specifico:*

- 1. come sono considerati i servizi richiesti svolti in qualità di mandanti di un raggruppamento temporaneo di imprese se pro-quota in base alla ripartizione del servizio prevista dal contratto stipulato dal raggruppamento oppure per intero. Ai fini esplicativi la scrivente risulta aggiudicataria come mandante di RTI di una procedura indetta dal consorzio di bonifica dell'Agro Pontino, in nome proprio e per conto, di altri 9 consorzi di bonifica della regione Lazio. Al fine della dichiarazione del possesso del requisito di cui sopra la Scrivente ed altro concorrente potrebbero pertanto dichiarare il possesso degli stessi identici servizi.*
- 2. sempre in ordine al requisito di cui sopra richiediamo se possono rientrare tra i soggetti pubblici ivi menzionati organismi di diritto internazionale come le Ambasciate, Fao e World food programme.*

**Risposta:**

Fermo il resto:

1. Con riferimento al primo quesito formulato si rammenta che l'art. 7.3, lett. f) del disciplinare, quanto al requisito relativo all'esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi, prescrive espressamente che il concorrente deve avere avuto in portafoglio "nell'ultimo triennio (2015-2016-2017), non meno di 10 (dieci) Enti aggiudicatori come definiti all'art. 3, lett. e) del Codice o Enti comunque tenuti all'applicazione del codice dei contratti – di cui almeno 1 (uno) Consorzio di bonifica". Ciò significa, che ai fini della partecipazione alla presente procedura occorre avere sottoscritto, nell'ultimo triennio, almeno 10 contratti con Enti aggiudicatori (di cui 1 con un Consorzio di bonifica) e, quindi, non è sufficiente risultare meri aggiudicatari di altre gare d'appalto poiché l'aggiudicazione definitiva non è idonea ad instaurare alcuna relazione negoziale tra la stazione appaltante ed il privato aggiudicatario, la quale sorge solo per effetto della stipulazione del contratto (cfr. ex multis, T.A.R. Veneto-Venezia, Sez. I, 27 marzo 2017, n. 310).
2. Per quanto concerne, invece, il secondo quesito si ritiene che gli organismi di diritto internazionale (quali Ambasciate, FAO e World food programme) non possano rientrare nella definizione di Enti aggiudicatori di cui all'art. 3, lett. e) del d.lgs. 50/2016 in quanto gli stessi non sono tenuti all'applicazione del Codice dei contratti.

Data del quesito	Documento oggetto del quesito
17 dicembre 2018	Disciplinare

**Quesito:**

*"Con la presente si richiedono cortesemente alcuni chiarimenti su alcune clausole contenute nel disciplinare di gara relativo alla procedura emarginata in oggetto, che qui di seguito vengono esposti:*

- 1. Sulla "retrocessione" al Consorzio di somme percepite dal broker aggiudicatario. L'art. 3 del disciplinare di gara prevede un importo fisso per tutta la durata dell'appalto, pari da € 25.000,00 per ogni annualità, specificando inoltre che "gli importi eventualmente eccedenti 25.000,00 sul programma assicurativo sottoindicato, verranno retrocessi al Consorzio da parte dello stesso broker". Si chiede quindi come dovrebbe avvenire tale dazione di denaro, posto che ciò non viene specificato nel disciplinare di gara, né nel relativo capitolato. Sul punto, ci si permette tuttavia di evidenziare alcuni profili critici della clausola in esame, che potrebbero pregiudicarne la legittimità. Più precisamente, l'incasso di importi provvigionali da parte dell'Ente appaltante sarebbe in violazione a quanto previsto dagli artt. 107 e 107 bis del Codice*

delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005), che individuano una serie di requisiti necessari per lo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, nonché per il conseguente diritto alla percezione delle relative provvigioni. In secondo luogo, si rileva che, attraverso l'incasso delle provvigioni eccedenti la somma prevista nel disciplinare, il CER percepirebbe una somma di denaro in forza di un'attività professionale svolta da un altro soggetto (broker aggiudicatario), costituendo pertanto un'utilità sine causa, contraria ai principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assenza di una specifica – e legittima – causale sottesa alla corresponsione degli importi in esame, comporterebbe inoltre una violazione, da parte del broker, delle norme relative alla c.d. "tracciabilità dei flussi finanziari", esponendo lo stesso alle conseguenze sanzionatorie di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Sulla modifica del contratto di appalto. L'art. 4.2 del disciplinare di gara prevede la facoltà in capo all'Ente appaltante di modificare il contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice degli Appalti. Si chiede quali siano, o possano essere, le "altre situazioni non al momento rilevabili" richiamate nella clausola che, così come formulata, risulta eccessivamente generica, al punto da poter risultare in contrasto con i requisiti di chiarezza, precisione ed inequivocabilità richiesti dalla norma del Codice testè citata. Inoltre, si chiede se tali modifiche comportino o meno una revisione del prezzo, tenuto conto dell'attività che verrebbe realizzata dal broker aggiudicatario, ulteriore rispetto ai servizi elencati nel disciplinare di gara, ed in forza dei quali è stato fissato il valore dell'appalto.
3. Sui parametri di valutazione dell'offerta tecnica: A.1 ed A.2. Nell'art. 15 del disciplinare di gara sono riportati gli elementi di valutazione che verranno adottati dalla Commissione. Tra questi, vi sono gli elementi "A.1 Inquadramento e peculiarità del CER" e "A.2 Identificazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi del CER e configurazione del programma assicurativo" i quali, in assenza di una precisa descrizione, sembrano coincidere, quantomeno in parte. Infatti, per "inquadramento e peculiarità", ben può intendersi un'identificazione ed analisi dei rischi, che tuttavia vengono ricompresi nel successivo elemento A.2. Si chiede quindi di specificare – se vi sono – gli elementi di distinzione tra i parametri A.1 ed A.2, affinché gli operatori economici interessati possano formulare un'ideale e corretta offerta tecnica.
4. Sull'elemento di valutazione B). Qui viene previsto l'obbligo di indicare una "sede di prossimità" che garantirà l'esecuzione del contratto. Si chiede quale sia l'estensione territoriale ricompresa nella definizione di prossimità, tenendo tuttavia presente che tale elemento di valutazione potrebbe determinare un'ingiusto pregiudizio nei confronti di eventuali partecipanti, che verrebbero penalizzati a causa di una circostanza (vicinanza o meno all'Ente appaltante) irrilevante ai fini dell'oggetto dell'appalto.

### **Risposta:**

Fermo il resto:

1. Con riferimento al quesito n. 1 preme rilevare che la previsione della retrocessione in favore del Consorzio degli importi provvigionali eventualmente eccedenti il compenso fisso annuale stimato in € 25.000,00 (applicato alle polizze di cui al disciplinare di gara) non configura alcun profilo di criticità in quanto con essa l'Ente intende legittimamente perseguire un risparmio di spesa nel settore assicurativo, trattandosi - come noto - di una quota della remunerazione che verrebbe trattenuta dall'assicuratore (Compagnia e/o agente) e, quindi, di un costo assicurativo. Del resto, in una ipotesi di gara broker tradizionale, ovvero prevedendo anche l'offerta economica a ribasso sulla misura delle provvigioni (in alternativa al prezzo fisso prescelto per questa procedura), per il raggiungimento di tale obiettivo - economia di spesa - il Consorzio avrebbe anche potuto richiedere ai concorrenti di presentare proposte e/o soluzioni: in quel caso, gli offerenti, tra le possibili soluzioni di risparmio/economia, avrebbero anche potuto presentare uno sconto sulle provvigioni offerte in sede di gara. La scelta del meccanismo della retrocessione garantisce, peraltro, in maniera trasparente l'efficiente e certo impiego delle risorse pubbliche: la spesa per l'intermediazione del programma assicurativo indicato in atti non può aumentare oltre € 25.000,00 all'anno.
2. Per quanto riguarda il quesito n. 2 si precisa che le "altre situazioni non al momento rilevabili" richiamate dall'art. 4.2 del disciplinare si riferiscono solo ad eventuali/possibili modifiche ove azionabili/applicabili secondo l'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 citato e/o secondo la normativa vigente al momento del verificarsi del caso. Per tali modifiche – solo eventuali e al

momento teoriche - la *lex specialis* di gara non prevede (secondo la normativa attualmente in vigore) clausole di revisione del prezzo.

3. Per quanto concerne il quesito n. 3, si precisa che i parametri di valutazione dell'offerta tecnica A.1 (Inquadramento e peculiarità del CER) e A.2 (Identificazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi del CER) non sono coincidenti, né sovrapponibili – nemmeno parzialmente – poiché prospettano, anche nel loro significato letterale, contenuti e concetti oggettivamente diversi. Il primo sub-criterio prevede, infatti, la trattazione dell'inquadramento e peculiarità del CER in quanto Ente/Consorzio di bonifica, mentre il successivo sub-criterio A.2 riguarda l'identificazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi del CER, con conseguente proposta di configurazione del relativo programma assicurativo.
  4. Con riferimento al quesito n. 4, si riporta quanto previsto dal disciplinare (pag. 25 di 30): ***“I concorrenti dovranno individuare una precisa sede/filiale operativa di prossimità che garantirà, attraverso l'identificazione di un singolo referente diretto responsabile (e di un suo diretto delegato/vice/sostituto in caso di assenza/impedimento), l'esecuzione del contratto di cui in oggetto in caso di aggiudicazione. Il referente e il suo sostituto dovranno essere prescelti e indicati tra il personale direttamente operativo presso la sede/filiale operativa di prossimità indicata”***. Come espresso letteralmente dalla clausola del disciplinare, il concorrente dovrà indicare una sede/filiale di prossimità rispetto alle esigenze di assistenza, consulenza, intermediazione e gestione dei sinistri del CER (secondo quanto previsto nel capitolato e secondo quanto risultante dall'offerta dell'operatore economico): tale sede/filiale dovrà essere quella che curerà l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. Il referente/responsabile del servizio e il suo sostituto dovranno essere indicati tra il personale operativo presso la sede/filiale indicata.
-